



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 722

Disposizioni per la generazione e l'importazione di energia elettrica generata tramite reazione termochimica del carbone o di suoi derivati e assimilati

Indice

1. DDL S. 722 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 722.....	4

1. DDL S. 722 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 722
XVIII Legislatura

Disposizioni per la generazione e l'importazione di energia elettrica generata tramite reazione termochimica del carbone o di suoi derivati e assimilati

Iter

27 luglio 2018: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.722

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Carlo Martelli](#) ([Misto](#))

Cofirmatari

[Maurizio Buccarella](#) ([Misto](#)), [Giancarlo Serafini](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 28 del 30 luglio 2018.

Classificazione TESEO

ENERGIA ELETTRICA , CARBONE , INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articoli

UTILIZZO ENERGETICO ELETTROTECNICA E MECCANICA (Artt.1, 2), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), DIVIETI (Art.2), PENE PECUNIARIE (Art.4)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 722

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 722

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARTELLI**, **BUCCARELLA** e **SERAFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2018 (*)

Disposizioni per la generazione e l'importazione di energia elettrica generata tramite reazione termochimica del carbone e di suoi derivati o assimilati

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Il carbone fossile rappresenta tutt'oggi la fonte di energia più utilizzata a livello planetario. Il 42 per cento dell'energia elettrica globale è infatti prodotta tramite la combustione del carbone nelle sue varie forme (torba, lignite, litantrace, antracite unitamente ai carboni non fossili come il *coke* o il carbone vegetale). A livello europeo la percentuale scende al 33 per cento, mentre a livello italiano è del 12 per cento. Alla quota di generazione diretta va aggiunta la quota parte dell'energia importata, proveniente da nazioni che utilizzano a loro volta il carbone nel loro *mix* generativo.

La combustione del carbone presenta numerosi aspetti negativi sia di carattere sanitario che di carattere ambientale, a loro volta con ricadute dirette sulla qualità della salute dei cittadini.

A livello di impatto sanitario diretto è doveroso citare, su tutti, lo studio condotto dall'università di Stoccarda: gli impatti sanitari dell'inquinamento prodotto dalla combustione del carbone nei Paesi dell'Unione europea causano 22.300 morti premature - su base annua - equivalenti alla perdita di 240.000 anni di vita. I fumi delle centrali censite nella ricerca determinano, inoltre, la perdita di 5 milioni di giornate lavorative. Secondo questo rapporto nel 2010 (l'anno a cui vanno riferiti tutti gli impatti stimati) il carbone ha causato in Italia 521 morti premature, equivalenti a 5.560 anni di vita persi, e determinato la perdita di 117.000 giornate di lavoro.

Le circa 300 centrali a carbone funzionanti in Europa producono il 70 per cento degli ossidi di zolfo e più del 40 per cento degli ossidi di azoto provenienti dal settore elettrico. Queste centrali sono la fonte di circa la metà di tutte le emissioni industriali di mercurio e di un terzo di quelle di arsenico ed emettono quasi un quarto del totale delle emissioni europee di CO₂. La ragione delle emissioni di metalli in fase di combustione risiede nel processo stesso di mineralizzazione del legno per cui il processo di filtrazione a valle dei fumi di combustione non può che scontrarsi inevitabilmente con queste inclusioni strutturali nella matrice minerale.

Accanto agli impianti già in esercizio, altri 52 sono in progetto; se entrassero in funzione ogni anno in Europa si avrebbero danni alla salute umana equivalenti alla perdita di ulteriori 32.000 anni di vita. Tenendo conto del fatto che una centrale opera normalmente per un ciclo di vita di 40 anni, in prospettiva questi progetti equivarrebbero alla perdita di 1,3 milioni di anni di vita. In seguito agli accordi internazionali di riduzione delle emissioni di gas serra sottoscritti dalla quasi totalità delle nazioni si impone l'abbandono molto rapido delle fonti di generazione elettrica maggiormente impattanti: tra le fonti fossili il carbone è quello con le maggiori emissioni di gas serra per unità di energia prodotta. Purtroppo, in seguito a politiche fiscali scellerate che non incorporano nelle fonti energetiche tutti gli extracosti correlati al loro ciclo di vita, il costo di generazione tramite carbone resta il più basso. Il fatto che la disponibilità di carbone consenta almeno tre secoli di utilizzo non rende affatto appetibile, dal mero punto di vista economico, l'abbandono di tale fonte.

In tale contesto fortemente scoraggiante si segnalano però due dichiarazioni di intenti positive, entrambe avvenute nel 2017 durante la conferenza sul clima tenutesi a Bonn. Il Presidente francese ha infatti annunciato un piano per l'uscita dal carbone (senza incrementare la generazione da fonte nucleare), mentre il cancelliere tedesco, Merkel, ha per la prima volta parlato del «problema lignite» in Germania.

Alla luce di queste premesse e considerata la bassissima dipendenza del nostro sistema dalla generazione elettrica da carbone, si impone un deciso passo in avanti nella pianificazione dell'uscita dell'Italia da tale fonte energetica.

All'articolo 1 si novellano le disposizioni relative alla certificazione del *mix* generativo cui deve sottostare un soggetto che voglia commercializzare energia elettrica in Italia.

All'articolo 2 si novellano le disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica ottenuta tramite reazioni nucleari di fissione.

All'articolo 3 si disciplina l'entrata in vigore delle norme e la gestione del periodo transitorio.

All'articolo 4 si introducono le sanzioni conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di certificazione dell'importatore di energia elettrica)

1. Ai fini della vendita di energia elettrica nel mercato domestico è obbligatoria la certificazione del *mix* energetico di cui sono composti gli *stock* elettrici commercializzati dagli operatori.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, ivi compresa l'individuazione dei criteri necessari alla predisposizione della certificazione.
3. Agli operatori privi della certificazione di cui al comma 1 è fatto divieto di commercializzare o immettere energia elettrica in rete.

Art. 2.

(Divieto di generazione di energia elettrica ottenuta mediante utilizzo di carbone, derivati e assimilati)

1. A decorrere dal 1° settembre 2020 è fatto divieto di utilizzare il carbone e i suoi derivati o assimilati per la generazione di energia elettrica.
2. Ai fini di cui al comma 1 la commercializzazione, l'importazione e l'immissione di energia elettrica in rete sono consentite agli operatori solo in seguito all'avvenuta attestazione circa l'esclusione dal proprio *mix* energetico di energia elettrica generata mediante reazioni termochimiche che utilizzano carbone e suoi derivati o assimilati.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. A decorrere dal 1° marzo 2019 i limiti di emissioni al camino per le centrali elettriche alimentate a carbone sono ridotte a 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo e di azoto, a 10 mg/Nm³ per le polveri e a zero per le polveri PM₁₀ e inferiori.
2. A decorrere dal 1° settembre 2019 i limiti di emissioni al camino per le centrali elettriche alimentate a carbone sono ulteriormente dimezzati rispetto alle previsioni di cui al comma 1, inoltre le emissioni di metalli pesanti devono essere portate a zero.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i sottoprodotti della generazione elettrica ottenuta dal carbone sono riclassificati come rifiuto speciale pericoloso con obbligo di conferimento in discarica specializzata.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Agli operatori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3 è irrogata una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento del fatturato del mese durante il quale si è verificata la violazione.

